



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 04120/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04998/2012 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania*

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro
generale 4998 del 2012, proposto
da:*

*Giuseppe Allocca, Angela Amato,
Antonio Amendola, Giuseppe
Anatriello, Francesca Appierto,
Maria Balzano, Flora Caputo,
Vincenzo Coppola, Francesco
D'Ambrosio, Maurizio Danise,
Pasquale De Falco, Sabato Di
Palma, Flora Esposito, Daniela
Fornaro, Pasquale Forte, Osvaldo*

*Gigante, Alessandra Labocchetta,
Giuseppina La Porta, Salvatore
Leanza Ferrara, Brunella Leone,
Claudio Manbuca, Rosario
Maresca, Tommaso Monda,
Massimo Murino, Domanico
Pecoraro, Antonia Petrazzuolo,
Michele Ruoppo, Lucrezia Ruotolo
Gonnella, Anna Russo, Massimo
Santillo, Enrico Savastano, Fabio
Sepe, Pasquale Terracciano
Scognamiglio, Flaviana Vernocchi,
rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Lucio Monaco, con
domicilio eletto presso Pasquale
Lucio Monaco in Napoli, piazza
Carlo III, presso l'avv. Vittoria
Panzarella;*

contro

*la Regione Campania, in persona
del Presidente p.t. della giunta
regionale, rappresentata e difesa
dagli avv. Maria D'Elia e Massimo
Lacatena (Avv.ra regionale), con
domicilio eletto presso la sede
dell'Ente, in Napoli, via S. Lucia,
81;*

per la nomina di commissario

per dare corso a quanto stabilito nella sentenza della Sezione n. 1066 del 22 febbraio 2013, notificata in data 4 aprile 2013, di accoglimento del ricorso n. 4998/2012 proposto dai medesimi ricorrenti avverso il silenzio serbato dalla Regione sull'atto di significazione diffida, notificato in data 20 luglio 2012, "con il quale si intimava la Regione Campania a porre in essere nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre novanta giorni, ogni opportuno adempimento, funzionale al rispetto della previsione normativa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 19/01/2009":

*Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le*

parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in segreteria in data 6 giugno 2013, i sigg.ri elencati in epigrafe, tutti dipendenti della Regione Campania in servizio presso il Settore Finanze e Tributi, hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare corso a quanto stabilito da questa Sezione con la sentenza n. 1066 del 22 febbraio 2013, notificata in data 4 aprile 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 4998/2012 proposto dai medesimi ricorrenti avverso il silenzio serbato dalla Regione sull'atto di significazione diffida, notificato in data 20 luglio 2012, inteso a ottenere l'adozione "nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre novanta giorni", di "ogni opportuno adempimento,

funzionale al rispetto della previsione normativa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 19/01/2009”, è stato ordinato all'amministrazione regionale di provvedere entro sessanta giorni sul predetto atto stragiudiziale di significazione e di diffida.

I ricorrenti hanno riferito che, nonostante la notifica della sentenza in data 4 aprile 2013, la Regione ha lasciato trascorrere senza provvedere il termine suddetto di sessanta giorni (scaduto il 4 giugno 2013), restando inadempiente.

La Regione Campania non ha presentato difese e non ha sollevato eccezioni.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2013 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'art. 117, comma 3, c.p.a. prevede che “Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta

con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata”.

La norma non specifica se l'istanza successiva debba essere notificata o solo depositata in segreteria. Nel caso in esame, peraltro, la Regione nulla ha eccepito sul punto ed ha accettato il contraddittorio, sicché la questione può ritenersi superabile.

Nel merito, come detto, la domanda di parte ricorrente è fondata, essendo acclarata la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione regionale.

Si rende dunque necessaria la nomina di un commissario ad acta che, in esecuzione di quanto disposto nella sentenza di questa Sezione 22 febbraio 2013, n. 1066, provveda a dare attuazione al disposto dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno

2009, adottando, in luogo dell'amministrazione rimasta inerte, l'apposita delibera, ivi prevista, diretta a stabilire modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 23, nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro, ossia a definire la base di calcolo e la conseguente quota non superiore al 2,5 per cento dell'incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all'anno precedente, nell'ambito delle attività di accertamento dell'evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, da destinare al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, dando altresì esecuzione a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 23, di stabilire la copertura finanziaria, "attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57".

A tal fine appare possibile e opportuno nominare il Direttore della Direzione regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario del ruolo dirigenziale, perché provveda in via sostitutiva a quanto sopra disposto, nel termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza.

Le spese di causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione regionale, nell'importo liquidato in dispositivo. Le spese dell'attività commissariale, che verranno liquidate con successiva ordinanza, sono anch'esse a carico dell'amministrazione inadempiente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, l'accoglie e, per

l'effetto, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario del ruolo dirigenziale, perché provveda in via sostitutiva, nel termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, in esecuzione di quanto disposto nella sentenza di questa Sezione 22 febbraio 2013, n. 1066, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), nonché alle occorrente spese dell'attività commissariale, che saranno liquidate con successiva ordinanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio

*2013 con l'intervento dei
magistrati:*

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri,

Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo

Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)